

## IVA

---

### ***La procedura di variazione dell'Iva in caso di cessione del credito***

di **Marco Peirola**

Nella cessione di crediti *pro solvendo*, il **soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione** dell'imponibile e/o dell'imposta per mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di una procedura concorsuale rimasta infruttuosa **resta il cedente anche se l'insinuazione al passivo è stata effettuata dal cessionario**.

È la [risposta all'interpello n. 91 del 1° aprile 2019](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli **effetti**, ai fini della procedura di variazione di cui all'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), del **disallineamento** tra il **soggetto che ha emesso le fatture**, cioè colui che ha **ceduto il credito**, e quello nei cui confronti la procedura concorsuale è stata dichiarata **infruttuosa**, vale a dire il **cessionario del credito**.

Tale indicazione si pone a completamento della [risoluzione 120/E/2009](#), che, nel diverso caso della cessione di crediti *pro soluto*, ha chiarito che la nota di variazione deve essere **emessa dal cedente, sempreché si sia insinuato nel passivo prima di avere ceduto il credito**; con la conseguenza che, **se ad insinuarsi nel passivo è il cessionario, la nota di variazione può essere emessa esclusivamente dal cessionario**.

Sul **piano giuridico**, con il **contratto** avente per oggetto la **cessione del credito**, il creditore trasferisce il proprio credito ad un terzo ([articoli 1260 e ss. cod. civ.](#)). A livello di struttura, quindi, la **cessione del credito** determina una **successione a titolo particolare**: un nuovo creditore si sostituisce al precedente titolare, mentre **l'obbligazione resta inalterata** in tutti gli altri suoi elementi.

Ai sensi dell'[articolo 1267 cod. civ.](#), in caso di **cessione del credito a titolo oneroso**, il cedente, pur dovendo garantire l'esistenza del credito al momento della cessione, **non risponde della solvenza del debitore**. Ne consegue che, in questa ipotesi, **il cedente è liberato nel momento in cui cede il credito al cessionario (cessione pro soluto)**.

Il cedente, tuttavia, può assumere la **garanzia della solvibilità del credito, rispondendo così dell'inadempimento del debitore ceduto (cessione pro solvendo)**. Sotto questo profilo, il citato [articolo 1267 cod. civ.](#) precisa che, **"quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso"**.

Dalla [risoluzione 120/E/2009](#) si evince che la differente clausola con la quale viene perfezionata la cessione dei crediti **non incide sul soggetto legittimato ad insinuarsi nel**

**passivo**, che resta il cessionario, in qualità di titolare del credito ceduto, salvo che l'insinuazione sia stata effettuata dal cedente prima di cedere il credito. In caso di **infruttuosità della procedura concorsuale**, infatti, il relativo esito è accertato in via definitiva in capo al soggetto che si è insinuato nel passivo, **quale che sia la tipologia di cessione dei crediti** (*pro soluto* o *pro solvendo*).

**Dal punto di vista sostanziale**, invece, se i crediti sono ceduti con clausola *pro solvendo*, si verifica un **disallineamento** tra **il soggetto che ha emesso le fatture** e **quello nei cui confronti la procedura concorsuale** è stata **dichiarata infruttuosa**, in ragione del fatto che gli effetti della procedura **si riverberano in capo al cedente, restando responsabile dell'inadempimento del debitore ceduto**.

Di contro, la [risposta all'interpello n. 91/2019](#) in commento ha confermato che il predetto disallineamento non si verifica se i crediti sono ceduti con clausola *pro soluto*, in quanto **il soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione è il cessionario**, cioè colui che si è insinuato nel passivo dopo la cessione del credito; il cedente, infatti, non essendo responsabile dell'inadempimento del debitore ceduto, perde il diritto ad attivare la rettifica diminutiva di cui all'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

L'**eccezione** è rappresentata dall'ipotesi in cui il cedente si sia **insinuato al passivo prima di cedere il credito**, nel qual caso – precisa la [risoluzione 120/E/2009](#) – **è il cedente stesso ad avere il diritto di emettere la nota di variazione**.

Seminario di specializzazione

**BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN:  
DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)